

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PAGANO, BISCARDI, OCCHIPINTI,
MANIERI, BUCCIARELLI, CORTIANA, LOMBARDI SATRIANI,
CASTELLANI Pierluigi, BERGONZI, MASULLO, MELE e BRUNO
GANERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Interventi urgenti per l’edilizia scolastica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si compone di tre articoli e contiene disposizioni di materia di edilizia scolastica tratte dai decreti-legge 10 maggio 1996, n. 255, e 25 maggio 1996, n. 286, che, alla data odierna non sono stati ancora convertiti in legge.

La proposta nasce dalla riflessione che l'omogeneità della materia e l'obiettivo urgenza di un provvedimento di legge che introduce una disciplina definitiva in materia possa facilitare l'iter della discussione parlamentare.

Le procedure conseguenti all'attuazione delle norme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 sono già state avviate ed una decadenza dei decreti-legge che attualmente le contengono determinerebbe la loro interruzione, con la conseguenza di bloccare l'attivazione e la concessione dei mutui agli enti locali per quanto riguarda i 200 miliardi destinati alle aree depresse e, per quanto riguarda gli stanziamenti relativi alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, di mettere nel nulla i decreti di ridefinizione dei piani di ripartizione dei finanziamenti e dei programmi predisposti dalle regioni.

I ritardi conseguenti alle necessità di ridefinizione dei piani e programmi già predisposti si ripercuoterebbero peraltro inevitabilmente anche sulla ripartizione dei fondi originari previsti dalla legge-quadro n. 23 del 1996 sull'edilizia scolastica compresi negli stessi decreti di ripartizione.

Ne conseguirebbe, nei fatti, una completa paralisi di tutti gli interventi di edilizia scolastica.

L'articolo 2, comma 6, contiene una disposizione volta a consentire, al comune ed all'amministrazione provinciale di Napoli, l'utilizzazione di risorse rivenienti dai mutui concessi alle medesime amministrazioni ai sensi delle precedenti leggi sull'edilizia scolastica e non utilizzate alla data dell'8 agosto 1994 in quanto la Cassa depositi e prestiti ne ha negata la concedibilità, sulla base di un'interpretazione ristrettiva dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1994, n. 496.

L'articolo 3 contiene norme di sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge le cui norme sono confluite nella presente iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Mutui per l'edilizia scolastica)

1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. All'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

(Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica)

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni, sono as-

sunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-*bis*.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e provincie per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo 1 indicato nell'allegato 1 al regolamento CEE n. 2081/93, con requisiti di necessità e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutil-

mente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario di Governo.

5. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovrà formulare il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti e, comunque, ove, entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno così disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati.

6. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994, n. 496, si applica anche con riferimento ai mutui concessi e non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995.

Art. 3.

(Norma di sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, sulla base: dell'articolo 12 dei decreti-legge 24 luglio 1995, n. 296, e 20 settembre 1995, n. 396; dell'articolo 14 dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, e 24 maggio 1996, n. 286; dell'articolo 2 dei decreti-legge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996, n. 255, nonchè del decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1996.

